

Pubblicato il 06/11/2018

Sent. n. 1650/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2018, proposto da Fel S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Urbani e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso la Segreteria del T.A.R., *ex art. 25 c.p.a.;*

contro

Comune di Torricella, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 6863 del 2018 del Comune di Torricella, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Urbani e G. Durano per la ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La controversia può essere decisa con la presente decisione in forma semplificata, della cui eventualità è stato dato avviso come da verbale.

Il provvedimento impugnato, nel negare la proroga del permesso di costruire domandata dalla ricorrente, afferma che, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 380/2001, la richiesta di proroga va presentata prima della scadenza del titolo abilitativo e non successivamente a tale scadenza. Con riferimento al caso di specie, precisa che una richiesta di proroga datata al 2010 non può ritenersi valida a distanza di ben 8 anni dalla sua presentazione, non essendo stata, nel frattempo, richiesta né accordata alcuna ulteriore proroga.

Il provvedimento è illegittimo per il decisivo rilievo in virtù del quale trascura del tutto – come denunciato in ricorso – la complessa vicenda giurisdizionale tra la società ricorrente e l'Ente comunale, per come emergente dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce n. 3566/2015 del 15 dicembre 2015 (passata in giudicato): tale sentenza, ove considerata, avrebbe consentito di non ritenere scaduto il permesso di costruire a suo tempo rilasciato (atteso che la predetta pronuncia ha sostanzialmente dichiarato l'infondatezza dell'iniziativa di autotutela che fu assunta dall'Amministrazione con il lungo procedimento conclusosi con il provvedimento n. 1 del 29 ottobre 2014); né – come parimenti dedotto dalla ricorrente – risulta esplicitato alcun tipo di decadenza dal permesso di costruire, che non può essere affatto implicita, atteso che *“l'operatività della decadenza della concessione edilizia*

necessita in ogni caso dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (Cfr. Cons. St. 22 ottobre 2015 n. 4823)" (C.d.S., Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5285).

Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Torricella al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO